



Sentenza n. 33/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **3980/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis Omissis (OMISSIS), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giordano Pierluigi e Stefano Scarano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Campobasso alla via G. Mazzini n. 101 (Pec: segreteria@pec.studiolegalepierluigi.it; scaranoavvstefano@pec.giuffre.it);

contro

I.N.P.S., sedente in Roma in Via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (Pec: avv.antonella.testa@postacert.INPS.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11.

Oggetto: pensione di reversibilità.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2025, gli avvocati Giordano Pierluigi e Stefano Scarano per il ricorrente, l'avvocata Antonella Testa per

l'I.N.P.S., come da verbale in atti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 16.6.2023, il sig. Omissis Omissis ha riassunto il giudizio proposto dinanzi al giudice del Lavoro di Campobasso che, con sentenza n. 8/2023 del 10.01.2023 ha dichiarato “(...) *il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la giurisdizione devoluta alla Corte dei Conti; nulla per le spese (...)*”.

Il ricorrente postula l'accertamento del diritto al riconoscimento e al pagamento della pensione indiretta quale superstite invalido maggiorenne con decorrenza dalla data della morte del padre o, in subordine, dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

A tale riguardo, premette quanto segue:

- a) quale erede, già convivente, del padre sig. Omissis Omissis, deceduto il Omissis, ha presentato in data 22.02.2021 domanda di pensione indiretta alla competente sede I.N.P.S. di Campobasso;
- b) è affetto dal omissis da una grave forma di omissis, come accertato dalla commissione sanitaria regionale, e nonostante l'Istituto resistente avesse riconosciuto “(...) *l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 11/04/2008* (...)”, con nota del 14.05.2021 ha rigettato la domanda di pensione indiretta per difetto del requisito sanitario alla data del decesso del dante causa;

c) ha proposto in data 28.04.2022 ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. e in data 12.05.2022, in assenza della relativa risposta, istanza di riesame in autotutela del provvedimento di rigetto della domanda di pensione, comprovando la propria condizione di assoluta inabilità al lavoro alla data di decesso del *de cuius*;

d) l'I.N.P.S. con nota del 16.05.2022 ha ribadito il proprio diniego.

2. – Si è costituito l'I.N.P.S. eccependo *in primis* che la controparte non ha né dedotto né comprovato la “vivenza a carico” del defunto padre nei termini rigorosi prescritti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, questione già sollevata davanti al Giudice del Lavoro atteso che l'Istituto in sede amministrativa si era limitato ad accertare e negare il beneficio richiesto sulla base del solo requisito sanitario, di cui ne deduceva il difetto, come accertato dalla Commissione Medica di Verifica di Omissis, che fissava quale data di decorrenza della condizione di incapacità a qualsiasi lavoro quella dell'11.04.2008.

Ha eccepito, inoltre, l'improponibilità della domanda giudiziale riferita al periodo precedente la presentazione della domanda amministrativa, quindi, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati e non riscossi.

Infine, considerato che la madre del ricorrente - coniuge del *de cuius* – gode della pensione indiretta (allega stampa della pensione), ha rappresentato che l'ipotetico diritto al sig. Omissis spetterebbe nei limiti dell'aliquota di cui all'art. 22 della legge n. 903/65.

3. – In esito alla udienza del 21 febbraio 2024, il giudice precedentemente

investito della cognizione della causa ha emesso l'ordinanza n. 2/24 con la quale, nel respingere le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del ricorrente, ricorreva *«all'approfondito ausilio fornito da un organo tecnico (cfr. Sez. III Centr. App. n. 40/2021) onde acquisire specifica "C.T.U." interpellando, al riguardo, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa - Sezione Speciale istituita presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma - opportunamente integrato da specialisti nelle branche d'interesse, ove necessario, affinché, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo, acquisizione di ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ed eventuale effettuazione di attività diagnostica ed esprimendo il proprio motivato parere in ordine ai seguenti quesiti, accerti: 1) L'esatta diagnosi dell'infermità prospetta dal ricorrente; 2) La sussistenza del requisito dell'inabilità assoluta al lavoro, di cui all'art. 82 del T.U. approvato col D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, utile per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità nei confronti del ricorrente in qualità di orfano maggiorenne, sia alla data del decesso del de cuius sia successivamente ed all'attualità;»*

A seguito di ordinanza di proroga dei termini, il CML ha rimesso il prescritto parere definitivo in data 4.2.25, in senso favorevole al ricorrente; in data 6.2.25 il ricorrente ha depositato note di udienza concludenti per l'accoglimento del ricorso, quindi, a seguito dell'udienza del 19.2.2025 il predetto giudice, con provvedimento n. 2/2025 ha:

- ordinato *«al ricorrente Omissis di produrre ogni elemento documentale utile, come esemplificativamente indicato nel preambolo giustificativo, a comprovare la sussistenza del requisito della sua "vivenza a carico" del genitore sig. Omissis al momento del*

decesso di quest'ultimo avvenuto in data Omissis";

- rinviato "la trattazione della causa a nuovo ruolo rimettendo gli atti al sig. Presidente per la riassegnazione del processo al giudice subentrante, atteso l'imminente collocamento a riposo dello scrivente».

In tale frangente, aggiungeva: - «che il requisito della vivenza a carico va valutato alla stregua della condizione reddituale del ricorrente contestualizzata in rapporto allo stato di convivenza con il genitore deceduto, dal quale ha dichiarato di ricevere sostentamento per le esigenze di vita, non limitate certo al sostenimento delle spese mediche...».

4. - In vista dell'odierna udienza fissata da questo giudice (subentrato al precedente), il 2 maggio 2025 il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: (doc. 1) certificato di famiglia storico attestante che il ricorrente risiedeva con il *de cuius* alla data del decesso di questi; (doc 2) autodichiarazione di convivenza negli anni 1983-1984 con il genitore poi deceduto; (3) richiesta di accesso all'Agenzia delle Entrate del 28.4.2025 alle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* dal 1980 al 1984 e di certificazione che lo stesso ricorrente non aveva in tale periodo né mai presentato dichiarazioni dei redditi né prodotto redditi.

Il 12 maggio successivo l'avv. Stefano Scarano per il sig. Omissis ha depositato la nota dell'Agenzia delle Entrate di Omissis del 07.05.2025, attestante la mancata disponibilità della documentazione richiesta in quanto risalente nel tempo e l'impossibilità di reperire le relative informazioni perché non reperibili nell'Anagrafe tributaria.

5. – Nell’udienza odierna, gli avvocati Giordano Pierluigi e Stefano Scarano per il ricorrente, e l’avvocata Testa per l’I.N.P.S., hanno esposto e hanno concluso come da verbale.

6. – Nel merito, ad avviso del giudicante il ricorso è infondato a causa della mancata dimostrazione della sussistenza delle *“condizioni economiche”* di cui all’art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973, a mente del quale *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”*.

Tale requisito è consustanziale a quello sanitario per i fini che qui occupano, e a nulla rileva che l’I.N.P.S. in sede amministrativa si sia limitato a rilevare e a negare conseguentemente l’invocato trattamento a causa della mancata sussistenza solo di quest’ultimo, giacché non può predicarsi l’ottenimento della pensione *de qua* in assenza di uno dei suoi presupposti indefettibili, quand’anche l’istituto nel corso del procedimento amministrativo nulla abbia osservato o eccepito sul punto.

Riguardo al requisito economico, la Corte di legittimità ha precisato che *“(...) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n. 1979”* (così Cass., Sez. Lavoro, n. 15440 del 10

agosto 2004).

Di recente poi la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento coeso della giurisprudenza, statuendo che: *"(...) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)"* (Cass. Civ., n. 11966 del 9 giugno 2015, n. 24517 del 2014 e n. 14346 del 13 luglio 2016).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza di legittimità, quindi, il requisito della *"vivenza a carico"* postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14-septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.

Va da sé che l'onere della prova della *"vivenza a carico"* al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incombe sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.

La *"condizione economica"* ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere

puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L'orfano maggiorenne deve fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il dante causa defunto, trattandosi di elementi "*...entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno*" (cfr. Cass. Civ., n. 18520 del 25 agosto 2006), ai sensi degli artt. 85 e 86 del T.U. n. 1092 del 1973.

Reputa il giudicante che dagli atti di causa emerga solo il primo dei suddetti presupposti, vale a dire quello della mancanza di mezzi di sussistenza autonomi per il mantenimento, ma non anche il secondo atteso che non può ragionevolmente desumersi – dal complesso di elementi presuntivi allegati dalla parte ricorrente – che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente e continuativo il dante causa defunto. In altri termini, non è stata fornita alcuna prova che il *de cuius* corrispondesse con regolarità somme di denaro o altri mezzi di sostentamento in misura preponderante al figlio quando era ancora in vita e, precipuamente, alla data della sua morte.

Non vi è – in sostanza – alcuna certezza, e quindi, neanche prova, sulla provenienza dei mezzi di sostentamento del ricorrente, sussistendo una mera possibilità o tutt'al più una verosimiglianza degli aiuti corrisposti dal padre, dei quali non è comunque emersa alcuna traccia né prova di un sostentamento abituale, continuativo e prevalente.

A tal fine, non rileva l'autocertificazione depositata da ultimo dal ricorrente,

in ordine alla quale – in disparte la genericità dell'affermazione ivi contenuta secondo cui nel periodo considerato “*viveva a carico del proprio genitore*” e l'assenza di qualsivoglia valenza probatoria di detta dichiarazione (nemmeno come prova atipica di cui agli artt. 2727-2729 del c.c., o come argomento di prova con valore indiziario ai sensi dell'art. 116, comma II c.p.c.: cfr., sul punto, Cass. Civ., SU, n. 12065/2014) – non è possibile riscontrarne il contenuto attesa la mancanza:

- di riscontri oggettivi per carenza dei pertinenti dati fiscali non reperibili presso l'Agenzia delle Entrate (come da comunicazione depositata nel fascicolo di udienza il 12 maggio 2025), non potendosi in sostanza apprezzare nemmeno se il ricorrente fosse fiscalmente a carico del genitore defunto al momento del decesso, né tanto meno il reddito percepito dal *de cuius*; al riguardo è appena il caso di osservare che mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione il cittadino può attestare esclusivamente dati o fatti contenuti o raccolti in pubblici registri o elenchi formati o detenuti dalle pp.aa., quindi automaticamente acquisibili dalla p.a. procedente (in ciò risiede la *ratio* della semplificazione per il cittadino), donde questa carenza sarebbe emersa anche in sede amministrativa qualora il ricorrente avesse prodotto all'I.N.P.S. la veduta autocertificazione;

- di altri mezzi di prova che *aliunde* possano dimostrare, al di là della mera non autosufficienza economica (sicuramente desumibile dallo stato invalidante patito dal sig. Omissis), che il padre provvedesse nei modi e negli ampi e indicati contenuti ai fabbisogni del figlio.

D'altro canto, dallo stesso certificato di famiglia storico attestante che il ricorrente risiedeva con il *de cuius* alla data del decesso di questi, emerge che anche altri soggetti del nucleo familiare e perciò conviventi, come la madre ovvero due fratelli maggiorenni (Omissis e Omissis) del ricorrente, potessero concorrere al sostentamento rispettivamente del figlio o del fratello disabile.

E, del resto, anche all'approfondimento della situazione familiare doveva intendersi finalizzato l'incombente istruttorio disposto da questa Sezione (in diversa composizione fisica) con ordinanza n. 2/2025, nella parte in cui ha ritenuto *"... opportuno comunque acquisire più chiara contezza della situazione familiare dell'odierno ricorrente ai fini dell'accertamento del requisito della vivenza a carico – di cui l'Istituto previdenziale sottolinea la non sufficienza probatoria offerta dal ricorrente nel processo – con particolare riguardo alla composizione del relativo nucleo al momento del decesso del dante causa, unitamente all'indicazione della condizione reddituale di eventuali ulteriori soggetti (familiari e diversi dal dante causa) che dovessero risultarvi presenti, anche mediante acquisizione di fatti autocertificabili dalle Pubbliche Amministrazioni, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come, ad esemp[i]o, la mancata percezione di reddito proveniente dal cittadino dichiarante..."*.

Con la conseguenza che ogni ulteriore richiesta istruttoria (di escutere come testimoni i fratelli del ricorrente), avanzata in questa udienza, deve – pena la violazione dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo richiamati dall'art. 4 e 30 del CGC – ritenersi inammissibile, anche considerando che l'I.N.P.S. aveva eccepito già in sede giurisdizionale lavoristica il difetto del requisito economico (cfr. la relativa memoria di costituzione

depositata dalla parte resistente) e che, pertanto, il ricorrente ha avuto la possibilità sin dalla prima udienza davanti al G.O. e poi davanti a questa Corte, di assolvere correttamente al proprio onere probatorio ma non lo ha fatto, nemmeno quando – si ribadisce – è stato compulsato con la citata ordinanza.

7. – Da quanto fin qui considerato deriva il rigetto del ricorso in esame.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31, co. 1, CGC, e viene ordinata come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S., che si fissano nell'importo onnicomprensivo di € 326,00.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 15 maggio 2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.

30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Campobasso, 19 maggio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi